

TRIBUNALE DI VERONA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

con richiesta di emissione di decreto inaudita altera parte

e con istanza di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c

per la sig.ra Adriana Peluso, nata a Napoli il 04.04.1972 e residente in Caivano (NA) alla Via delle Rose n. 15 (C.F.: PLSDRN72D44F839H), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dagli avv.ti Andrea Abbamonte (C.F.: BBMNR62D18F839S) ed Eduardo Riccio (C.F.: RCCDRD74H08F839E) presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, alla Via G. Melisurgo n. 4, ove chiede riceversi ogni eventuale notifica e/o comunicazione anche a mezzo telefax al numero 081/5528256, ovvero e-mail all'indirizzo p.e.c: [avv.eduardoriccio@processonline.legalmail.it](mailto:avv.eduardoriccio@processonline.legalmail.it) ai sensi dell'art. 136 C.p.c.

CONTRO

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, dom.to, *ope legis*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Venezia alla Piazza San Marco n. 63;
- Ufficio Regionale Scolastico per il Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, dom.to, *ope legis*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Venezia alla Piazza San Marco n. 63;
- Ufficio Regionale Scolastico per il Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Venezia alla Riva de Biasio n. 1299;
- Ufficio Scolastico Provinciale di Verona, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Verona alla Via Caduti del lavoro



n. 3.

### NONCHE'

nei confronti di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 Ambiti territoriali italiani, classi di Concorso Primaria, valide per gli anni 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 ed in particolare dei docenti inseriti, nella fase C per la suddetta classe di concorso e con un punteggio più basso rispetto alla ricorrente, negli ambiti provinciali della Regione Campania

### FATTO

La sig.ra Peluso è docente precaria di scuola primaria da circa 15 anni inserita all'interno delle GAE (Graduatorie ad Esaurimento).

Con la L. n. 107/2015 (Piano Straordinario di Assunzione), i docenti precari della scuola primaria e della scuola dell'infanzia, al fine di far acquisire loro la titolarità di cattedra, venivano ripartiti in fasi assunzionali a seconda della graduatoria di provenienza e della relativa posizione.

Tali fasi venivano suddivise in: fase 0 (riservata ai docenti iscritti a pieno titolo nelle GAE e nelle graduatorie dei concorsi a cattedra), fase A e B (riservate ai docenti non di ruolo iscritti a pieno titolo, alla data in vigore della legge, nelle GAE e nelle graduatorie del concorso del 2012), fase C (riservata a coloro, inseriti nelle GAE e nelle graduatorie del concorso del 2012 che non avevano ricevuto alcuna proposta di assunzione nelle fasi precedenti).

In virtù di tale ripartizione, la ricorrente, veniva inserita nella fase assunzionale C), e, per l'effetto, veniva assunta, con contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato in data 26.11.2015, per l'anno di formazione, presso l'Istituto Comprensivo "Cilea-Mameli" di Caivano (NA).



Con Ordinanza ministeriale n. 241 dell'08.04.2016, resa sulla scorta del C.C.N.I del 08.04.2016, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al fine di far acquisire la titolarità in una scuola, disciplinava la procedura di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017 alla quale il personale docente poteva aderire volontariamente indicando, fra l'altro, gli ambiti e/o le Province di preferenza, e gli eventuali titoli di precedenza, o sarebbe stato immesso in ruolo previo trasferimento d'ufficio nei posti degli Istituti scolastici rimasti disponibili.

Di conseguenza, la sig.ra Peluso, in maggio 2016, presentava la domanda di mobilità territoriale per l'assegnazione dell'ambito a livello nazionale, specificando: 1) di avere l'esigenza di ricongiungimento con il marito; 2) indicando, quali preferenze territoriali, 28 ambiti individuati nella Regione Campania; 3) ed indicando di essere in possesso della titolarità per insegnare anche la lingua inglese.

Successivamente, **l'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, comunicava alla ricorrente di averle attribuito un punteggio pari a 90.5 (arrotondato a 91 per eccesso) ed il riconoscimento di punti 6 per il ricongiungimento con il coniuge.**

In data 29.07.2016, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, comunicava alla ricorrente, a mezzo della posta ordinaria, (modalità, tra l'altro, non consentita dal bando di mobilità), che, *“per l'anno scolastico 2016/2017 ha ottenuto il trasferimento presso Veneto Ambito 003 su posto comune”*.

**Occorre, sin da ora, precisare che l'Ambito territoriale assegnato alla ricorrente non era indicato fra sue preferenze né rispetta, in alcun**



**modo, le tabelle di vicinorietà delle assegnazioni che dovevano trovare applicazione nella procedura di mobilità dei docenti, tenuto conto, altresì, dell'altissimo punteggio alla stessa riconosciuto e dalla possibilità per la stessa di poter insegnare anche la lingua inglese.**

Di conseguenza, la ricorrente, in data 02.08.2016, inviava all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, un'istanza conciliativa ai sensi degli artt. 135,136, 137 e 138 del C.C.N.I. rilevando che numerosi docenti, con un punteggio inferiore alla ricorrente e privi di alcuna condizione di precedenza, avevano ottenuto l'assegnazione presso ambiti territoriali più vicini alle proprie residenze ed, in particolare, nella Regione Campania.

Tale istanza, tuttavia, rimaneva sorprendentemente inesitata.

Pertanto, in data 05.08.2016, la medesima inviava agli Uffici scolastici di Napoli e di Verona, un reclamo avverso l'assegnazione della sede scolastica reiterando le considerazioni già evidenziate ed indicando, a titolo esemplificativo, numerosi docenti che con punteggi inferiori, hanno ottenuto l'assegnazione definitiva della sede in Campania.

Anche tale ulteriore istanza non veniva presa in alcuna considerazione.

Pertanto, in data 01.09.2016, la ricorrente prendeva servizio presso l'Istituto Comprensivo Statale "Verona 12 Golosine" di Verona.

Ebbene, l'intera procedura di mobilità ed in particolare l'assegnazione della sig.ra Peluso all'ambito territoriale Veneto 003 sono illegittimi e lesivi dei diritti della ricorrente e dovranno essere annullati e/o disapplicati alla stregua dei seguenti

#### MOTIVI DI DIRITTO

**I.** In primo luogo, in ordine al *fumus boni iuris*, occorre osservare che il provvedimento di assegnazione della ricorrente all'ambito territoriale



Veneto 003, comunicato, peraltro, con modalità del tutto anomale, è assolutamente illegittimo in quanto inficiato da evidenti irregolarità.

Sul punto, al fine di inquadrare la fattispecie in esame, è opportuno, preliminarmente, ricostruire il quadro normativo di riferimento.

Ebbene, con ordinanza ministeriale n. 241 dell'08.04.2016, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca disciplinava la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017, ed, in base all'art. 1, prevedeva che *“le norme in essa contenute determinano le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola citato in premessa”*.

Il citato C.C.N.I. dell'08.04.2016 *“concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017”*, all'art. 3, avente ad oggetto la *“mobilità territoriale a domanda e d'ufficio”* disponeva espressamente che: *“1. A decorrere dall'anno scolastico 2016/17 il personale che partecipa alle operazioni di mobilità è assegnato agli ambiti territoriali di cui all'art. 1 comma 66 della legge 107/15, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi. 2. Il personale immesso in ruolo entro l'anno scolastico 2014/15 ha titolo a partecipare alla mobilità per acquisire la titolarità in una scuola degli ambiti della provincia di attuale titolarità. 3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 108 della legge 107/15 il personale docente assunto in ruolo sino all'anno scolastico 2014/15 può produrre domanda di trasferimento in deroga a quanto previsto dall'art. 399 comma 3 del dlgs 297/94 come modificato dalla legge n. 124/99 e dall'art. 15 comma 10 bis del D.L. 104/2013 convertito dalla legge 128/13. 4. **il personale di cui al comma precedente, che partecipa alla mobilità al***



**di fuori della provincia di propria titolarità, concorre all'assegnazione di una sede scolastica di titolarità nel primo ambito territoriale richiesto o per l'assegnazione della titolarità in uno degli ambiti territoriali ulteriormente richiesti** 5. Il personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 su sede provvisoria (fasi 0 e A del piano assunzionale), al fine di ottenere la sede definitiva nell'ambito della provincia di titolarità, partecipa alla fase A punto 2 di cui all'art. 6...”.

Ai sensi dell'art. 6 del citato C.C.N.I., le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocavano in quattro distinte fasi: I) - fase A avente ad oggetto i trasferimenti e passaggi di ruolo all'interno della provincia (compresa assegnazione sede definitiva neo assunti nell'a.s.'15/16 da fase 0 ed a); II) - fase B (i cui destinatari sono gli inseriti nelle graduatorie del concorso bandito con D.M n. 82/2012 e facenti parte delle fasi b e c del piano straordinario di cui alla L. n. 104/2016), che aveva ad oggetto i trasferimenti fuori provincia e passaggi di cattedra e di ruolo fuori provincia per gli assunti entro il 2014/15 (titolarità su scuola solo nel primo ambito) e l'assegnazione della sede definitiva in provincia per concorso 2012 fasi b e c (titolarità solo su ambito).

La fase C, i cui destinatari sono i docenti assunti da GAE nelle fasi b e c del piano straordinario di cui alla L. n. 107/2016 avente ad oggetto l'assegnazione di una sede definitiva e la titolarità solo su ambito, si svolgeva, poi, in un'unica fase per l'assegnazione della sede definitiva su tutto il territorio nazionale.



Da ultimo la fase D, riservata agli assunti nell'anno scolastico da fasi zero ed A del piano assunzionale di cui alla legge n. 107/2016 provenienti dalle graduatorie di concorso i cui destinatari possono proporre *“istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito”* dopo le operazioni di cui alla fasi precedenti.

Il successivo art. 13 del medesimo C.C.N.I. regolava il *“sistema delle precedenze”* prevedendo, chiaramente, che: *“Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle sequenze operative delle **quattro fasi della mobilità territoriale** per le quali trovano applicazione. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica”*.

Al fine della realizzazione delle descritte 4 fasi di mobilità, l'ordinanza dell'8.4.2016, all'art. 3 regolante la *“presentazione delle domande”*, stabiliva espressamente che *“Il personale docente, ed A.T.A. deve inviare le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, all'Ufficio scolastico Regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione e presentarle al dirigente scolastico dell'istituto o dell'ufficio presso cui presta servizio attraverso il portale istanze on line del sito del M.I.U.R.”*.

Il medesimo art. 3, al successivo comma 7, disponeva che: *“ le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato; il comune e la scuola di titolarità, la scuola o l'ufficio presso il quale il richiedente presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o*



utilizzo nel corrente anno scolastico; per i docenti delle scuole o istituti di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità. Nella apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati”, ed, al successivo comma 8, precisava che: “docenti e il personale ATA devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle istanze on line e del sito M.I.U.R. nell'apposita sezione mobilità 16/17”.

La medesima ordinanza ministeriale, quindi, dopo aver previsto, all’art. 4, la documentazione da allegare alle domande ed aver sancito, al successivo art. 5, la possibilità di rettifiche, revoche e rinunce, all’art.6, avente ad oggetto “organi competenti a disporre i trasferimenti ed i passaggi pubblicazione del movimento e adempimenti successivi” prevedeva che: “ i trasferimenti ed i passaggi del personale docente, educativo ed A.T.A. sono disposti dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato per ciascuna delle province di competenza, entro le date stabilite dal precedente articolo 2. L'elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene pubblicato all'albo dell'Ufficio scolastico Regionale e dell'Ufficio territorialmente competente, **con l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola o dell' ambito di destinazione, della tipologia di posto e del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze**, nel rispetto delle norme di cui al D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni...Al personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso la scuola di titolarità ovvero, nei casi previsti, presso l'Ufficio territorialmente competente cui è stata presentata la domanda e **per posta elettronica**



all'indirizzo inserito all'atto della registrazione nel portale istanze on line".

Sul punto, l'Allegato I del citato C.C.N.I. affermava che: *"Per ciascuna delle operazioni, l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio**"*.

L'allegato regolava, altresì, l'effettuazione della fase C, per gli ambiti nazionali nonché l'effettuazione della fase d delle medesime procedure di mobilità previste dall'art. 6 del CCNI dell'8.4.2016.

Quindi, appare evidente che, nel sistema delineato dall'art. 6 del CCNI dell'8.4.2016, così come specificato ed articolato dall'Allegato 1, la mobilità avrebbe dovuto svolgersi secondo un criterio basato sul punteggio, e sulle precedenze indicate nella norma: **il docente che ha posto in essere la domanda di mobilità in relazione al punteggio ed alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 13 avrebbe dovuto avere la precedenza nella scelta della destinazione definitiva della mobilità, in relazione ai posti disponibili e secondo l'ordine indicato nella domanda.**

In altri termini, alla luce della richiamata normativa, i criteri previsti per l'assegnazione dell'ambito territoriale e, di conseguenza, per la titolarità di una cattedra, sono due: **1) eventuali diritti di precedenza ai sensi dell'art. 13 del C.C.N.I richiamato; 2) punteggio più alto conseguito per la medesima fase assunzionale.**

Ebbene, sulla scorta della normativa richiamata che già di per sé presenta gravi motivi di illegittimità e di disparità di trattamento (come riconosciuto dal T.A.R. Lazio con ordinanza 4720/2016 per motivi di irregolarità della



procedura), il M.I.U.R., applicando erroneamente i criteri delle precedenze e dell'assegnazione dell'ambito indicato seguendo il punteggio più alto, ha destinato gli ambiti territoriali (talune volte senza che gli stessi siano stati neanche indicati e richiesti dai docenti) senza alcun rispetto del principio della prevalenza in graduatoria scandito dal punteggio attribuito a ciascun docente e delle eventuali condizioni di precedenza sussistenti in capo ai richiedenti.

A conferma di quanto appena asserito, basti confrontare i nominativi dei docenti delle assegnazioni relativi alla fase C (versati in atti) che riportano i punteggi di ciascun docente e l'ambito di assegnazione destinato, per comprendere quante irregolarità ci sono state nell'espletamento di tutta la procedura, ed in particolar modo, per quanto attiene al punteggio.

**Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente si è vista assegnare un ambito territoriale non richiesto fra le 28 preferenze, né rispettoso delle tabelle di vicinarietà, nonostante la stessa si trovasse con un punteggio più alto (91 più 6) rispetto ad altre docenti appartenenti alla medesima fase assunzionale della mobilità.**

Difatti, a titolo esemplificativo, come già rilevato, è sufficiente confrontare l'elenco relativo alle assegnazioni della fase C con le relative precedenze ed assegnazioni con i punteggi attribuiti alla ricorrente per verificare che, di fatto, alcuni docenti che avevano un punteggio più basso della ricorrente e che erano sprovvisti di titoli di precedenza, abbiano avuto una sede migliore e più vicina alla propria residenza o, addirittura, sono stati confermati nel medesimo ambito in cui hanno espletato l'anno di formazione rispetto all'odierna ricorrente (es. De Simone Clementina, fase C, medesima situazione della ricorrente senza alcun titolo di precedenza, punteggio 3



assegnata in Campania ambito A00014, Russo Anna fase C, medesima situazione senza alcun titolo di precedenza, punteggio 12, assegnata in Campania ambito A00014, Bencivenga Anna Maria, punteggio 62, Ambito Campania 0014; Capece Anna, punteggio 69, ambito Campania 0014; Martuccelli Anna, punteggio 37, ambito Campania 013; D'Arcangelo Patrizia, punteggio 56, ambito Campania 018, etc.).

**Con le modalità previste dal bando di mobilità territoriale e a causa della loro errata applicazione, quindi, piuttosto che consentire ai candidati inseriti nelle medesime fasi di vedersi assegnato uno degli ambiti territoriale richiesti in relazione al punteggio conseguito, si è imposto ad alcuni docenti – fra cui la ricorrente – di dover accettare l'ambito assegnato, pur se parte dei candidati, collocati nella medesima graduatoria e fase assunzionale in posizioni deteriori in virtù di punteggi più bassi, si sono visti assegnare un ambito territoriale più vicino alla loro residenza.**

Orbene, nella fattispecie in esame, pertanto, si comprende che il punteggio ottenuto dalla ricorrente (fra i più alti dell'intera procedura di mobilità), in virtù del quale è stata inserita nel piano di mobilità dei docenti, sarebbe stato sufficiente per garantire alla medesima una sede di servizio più vicina alla sua abitazione ed inserita fra le sue preferenze, essendo collocata, negli elenchi delle assegnazioni relative alla fase C), con un punteggio più alto rispetto ad altri docenti.

Quanto detto dimostra l'assoluta violazione dei principi di prevalenza nell'assegnazione delle sedi di servizio e determina una evidente disparità di trattamento fra i medesimi destinatari della fase assunzionale C, ai quali non è stato garantito il diritto ad essere assunti in una delle sedi preferite ed in



relazione ai relativi punteggi conseguiti.

Sul punto, pacifica giurisprudenza asserisce che *“l’assegnazione delle sedi di servizio ai vincitori di un pubblico concorso debba tener conto delle preferenze dei candidati risultati vincitori – o, nel caso in esame, inseriti in una fase di reclutamento b) preminente alla fase c) - valutate secondo l’ordine risultante dalla graduatoria definitiva. Trattasi, infatti, dell’unico criterio idoneo ad assicurare, in linea di principio, il pieno rispetto dei fondamentali valori della trasparenza delle scelte e di imparzialità della funzione amministrativa”* (T.A.R. Piemonte – Torino, Sez. I, sent. n. 3033 del 2006).

Ed ancora, *“il criterio dell’assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l’ordine di graduatoria assurge al rango di principio generale della materia, con la conseguenza che il criterio medesimo va applicato anche nel caso in cui non sia previsto dal bando e che è un legittimo interesse del vincitore di concorso la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede”* (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 161 del 14.01.2013; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II-ter, sent. n. 7741 del 31.07.2009).

Tanto chiarito, è indubbio che l’algoritmo utilizzato dal Ministero – che ha manifestato palesi disfunzioni in quanto, così come dichiarato dall’Amministrazione Ministeriale e reso noto su tutte le testate giornalistiche, il detto sistema sarebbe andato in tilt a seguito delle domande pervenute in numero di gran lunga superiore rispetto alle aspettative - si ponga in manifesta violazione dei principi di ordine generale, anche costituzionali, che regolano l’agire della P.A. ed il buon andamento e l’imparzialità della stessa.



Quindi, alla luce delle considerazioni che precedono, stante l'assoluta illegittimità della modalità attraverso le quali è stata svolta la procedura di mobilità, è evidente **la lesione dei diritti della ricorrente che si vede "scavalcata", nella scelta dell'assegnazione dell'ambito di servizio, da numerosi candidati che si trovano nella medesima posizione giuridica, che vengono dalla medesima fase assunzionale del piano straordinario di cui alla L. n. 107/2015, che erano collocati nella medesima graduatoria, ma che avevano conseguito punteggio deteriori rispetto a quello della ricorrente.**

Peraltro, l'assoluta irregolarità dell'intera procedura viene in rilievo ancor di più laddove si consideri che la sig.ra Peluso si era resa disponibile all'insegnamento anche della lingua inglese ma, anche in questo caso, si è vista superare, nell'assegnazione della sede, da docenti con minor punteggio.

Quanto appena detto, è stato, peraltro, pienamente condiviso dall'On.le Tribunale di Trani in un caso identico che, con ordinanza del 16.09.2016, ha affermato che **"Non v'è dubbio che nella specie l'Amministrazione ha violato palesemente il principio generale ed inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti"**.

Ed ancora, sempre in un caso identico a quello di specie, *"Detto principio vincola l'amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono anzianità, titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi. D'altronde il MIUR con il proprio comportamento processuale,*



*ha rinunciato a fornire qualsivoglia motivazione in ordine ai criteri utilizzati per l'assegnazione della ricorrente in una sede distante rispetto a quelle indicate tra le preferenze. Nel caso specifico sussiste all'evidenza documentale il mancato rispetto dell'ordine degli ambiti indicati nella domanda. Tale condotta amministrativa in relazione al provvedimento censurato anche per carenza istruttoria e disparità di trattamento concreta una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, oltre che dell'articolo 1, comma 108, legge 107/2015 ( assegnazione sulla base della tabella di vicinanza allegata all'OM), dell'articolo 6 CCNL mobilità scuola dell' 8/4/2016 e dell'ordinanza ministeriale n.o 241/2016, nonché dell'articolo 28, comma 1, D.P.R. n. 487/94” (cfr. Tribunale di Napoli, ordinanza del 22.09.2016; Tribunale di Napoli Nord, ordinanze del 22.09.2016; Tribunale di Taranto, ordinanza del 20.09.2016).*

Inoltre, alle considerazioni appena svolte va aggiunto un ulteriore aspetto, dato dalla assoluta illegittimità dell'operato dell'Amministrazione che, a fronte degli errori commessi, non ha esitato la richiesta conciliativa della sig.ra Peluso, nonostante l'altissimo punteggio alla stessa riconosciuto, diversamente da quanto espletato per altri docenti con un punteggio chiaramente minore.

Quindi, in breve, parte resistente ha: 1) commesso chiari errori nelle assegnazioni della sede (offrendo ambiti più vicino alla residenza a docenti meno meritevoli per punteggio della ricorrente; 2) anche in sede conciliativa, non ha proposto alla ricorrente un ambito di servizio rispettoso del punteggio alla stessa riconosciuto contrariamente da quanto accaduto nei confronti di altri docenti.



Dunque, il *modus operandi* di parte resistente si appalesa del tutto illegittimo.

**II.** In ordine, poi, al *periculum in mora*, giova evidenziare che i provvedimenti impugnati arrecano alla ricorrente un grave e irreparabile danno sotto diversi profili.

Innanzitutto, occorre sottolineare come il diritto al lavoro rappresenti per il singolo individuo garanzia della possibilità di autonomo sostentamento e, di conseguenza, costituisca lo strumento per la fruizione di beni anch'essi corrispondenti ad esigenze primarie e connotate dalla caratteristica della irreparabilità in termini monetari del danno eventualmente derivato dalla loro lesione.

Afferente a tale specie di danno deve esser considerata l'impossibilità per la ricorrente di far fronte alle necessità della propria famiglia, in considerazione del fatto che, chiaramente, l'assegnazione di una sede dislocata così tanto lontana rispetto alla residenza del proprio nucleo familiare determini un danno irreparabile.

L'irreparabilità del richiamato danno, quindi, consiste nell'impossibilità di poter vivere adeguatamente e dignitosamente la propria vita, unitamente alla propria famiglia, in considerazione anche della circostanza per cui la sig.ra Peluso ha due figli minori, di 11 e 8 anni.

Non può, insomma, dubitarsi, che la previsione della assegnazione presso un istituto scolastico lontano centinaia di chilometri dalla residenza della propria famiglia non possa determinare un grave ed irreparabile danno e che la stessa non possa ricevere ulteriori forma di tutela se non mediante un provvedimento d'urgenza.

In altri termini, l'impossibilità per la ricorrente di poter convivere con la



propria famiglia arreca un danno assoluto e non certamente ristorabile mediante la previsione di una tutela risarcitoria.

Inoltre, la lontananza dalla propria residenza e l'impossibilità di tornare a casa, tenuto conto altresì dei collegamenti scarni fra Caivano e Verona (difatti non esiste un treno diretto che conduca alla detta città) indurrà, per forza maggiore, la ricorrente a trovare un alloggio nei pressi dell'istituto scolastico a cui verrà preposta con ulteriore aggravio economico per la propria famiglia.

Non si può dubitare, infatti, che: 1) l'affitto di un alloggio e/o abitazione a cui la ricorrente dovrà provvedere; 2) le spese giornaliere che la stessa dovrà sostenere per garantire il proprio mantenimento; 3) le spese che già sostiene per il mantenimento dei due figli rappresentino tutte circostanze che aggravano, in modo esorbitante, la situazione economica dell'odierna ricorrente.

Per di più, come certificato dalla documentazione versata in atti, il marito della sig.ra Peluso è, ad oggi, inoccupato, quindi, l'unico introito familiare, a mezzo del quale si provvede al sostentamento della famiglia, è lo stipendio della sig.ra Peluso che, chiaramente, non è sufficiente a fronteggiare anche le spese di mantenimento a Verona.

Invero, la famiglia della sig.ra Peluso, con il solo stipendio tabellare percepito dalla medesima, riesce a malapena a sostenere le spese quotidiane necessarie per l'intera famiglia composta anche da due minori.

Pertanto, risulta palese che la richiamata assegnazione arreca un danno economico che, già di per sé, costringerebbe la ricorrente a rinunciare alla detta assegnazione, risultando, di fatto, impossibile per la stessa garantire il sostentamento proprio e della propria famiglia considerando le spese che



sarebbe costretta a sostenere a fronte dello stipendio che percepirebbe.

Insomma, non può certamente dubitarsi della sussistenza di un danno grave ed irreparabile, atteso che allontanare - *rectius* strappare - una madre dai propri figli appare del tutto innaturale e sicuramente lesivo dei propri diritti costituzionali.

Come noto, la Costituzione italiana prescrive inderogabilmente, all'art. 37, che *“le condizioni di lavoro devono consentire (alla donna) l'adempimento della sua essenziale funzione familiare”*.

Ebbene, il suddetto principio fondamentale, può ritenersi garantito e rispettato, laddove si consenta ad una donna/madre di dedicarsi, contestualmente al lavoro, alla cura della propria casa e della propria famiglia.

Tale aspetto, non può apparire non meritevole di considerazione, e soprattutto, di tutela, dal momento che la ricorrente non ha certamente scelto, di propria iniziativa di essere trasferita dopo anni di sacrifici di precariato nelle province limitrofe alla residenza della propria famiglia, di essere assegnata ad oltre ottocento chilometri distanti da casa.

Deturpare la serenità familiare, costringendo la ricorrente a stare lontano dal marito e dai suoi figli (piccoli e bisognosi della propria madre), non può, pertanto, non rappresentare un danno grave ed irreparabile che imponga l'adozione di un provvedimento urgente, visto che la definizione ordinaria del giudizio imporrebbe alla ricorrente di sradicare la propria vita dagli affetti più cari ed, inoltre, la stessa non potrebbe garantire il proprio futuro e quello dei propri figli visto che, è innegabile, che la stessa è costretta da qui a breve a trovare un alloggio a Verona e sostenere spese quotidiane per garantire il proprio sostentamento.



In ordine a tale ultimo profilo, è necessario sottolineare, ancora una volta, che lo stipendio tabellare percepito dalla ricorrente (circa di euro 1.300,00) certamente sarebbe, a malapena, sufficiente al pagamento del fitto di un alloggio ed al mantenimento quotidiano della stessa, ciò significherebbe che la ricorrente non avrebbe abbastanza denaro per tornare a casa, né per provvedere ai propri figli.

A tal proposito la giurisprudenza in un caso identico a quella in esame, ha stabilito che **“nella fattispecie prospettata sussiste, oltre al dedotto fumus boni iuris, la contemporanea ricorrenza del requisito del periculum in mora al fine di ottenere l’invocato provvedimento d’urgenza. L’ingiusto ed erroneo trasferimento impugnato integra gli estremi del pregiudizio grave ed irreparabile cui viene esposta la ricorrente con riferimento alla propria vita personale, familiare e di relazione. La lontananza in particolare dai due figli, comporta per la madre l’impossibilità di provvedere ai loro immediati bisogni.”** (cfr. Trib. Trani, ordinanza del 16.09.2016).

Ed ancora, *“L’ingiusto ed erroneo trasferimento impugnato integra gli estremi del pregiudizio grave ed irreparabile cui viene esposta la ricorrente con riferimento alla propria vita personale familiare e di relazione. La lontananza in particolare dai figli comporta per la madre l’impossibilità di provvedere ai loro immediati bisogni con danno ingiusto alla formazione allo sviluppo della personalità dei figli ed inevitabili ricadute su tutta la famiglia. Di tutta evidenza appaiono le difficoltà anche di natura economica derivanti alla docente dall’assegnazione in una sede di servizio Savona certamente distante incompatibile con l’attuale residenza (Caivano)”* (cfr. Tribunale di Napoli Nord, ordinanza del 22.09.2016 già



citata).

Peraltro, ad ulteriore riprova del grave danno che la predetta assegnazione arreca alla ricorrente, come risulta dai documenti versati in atti, giova rilevare che la madre della sig.ra Peluso è affetta da una gravissima cardiopatia ipertensiva che necessita di continui controlli a cui, la sig.ra Peluso, provvedeva accompagnando la madre nelle varie strutture specialistiche.

Tale aspetto risulta assolutamente dirimente, dal momento che si finirebbe con il ledere il benessere non solo della ricorrente, ma anche di un ulteriore soggetto che necessita di cure ed assistenza, che richiede la presenza costante, indiscutibilmente, della propria figlia.

Sul punto, in un recente caso simile a quello di specie, è stato riconosciuto che “L’ingiusto ed erroneo trasferimento impugnato integra gli estremi del pregiudizio grave ed irreparabile cui viene esposta la ricorrente con riferimento alla propria vita personale familiare e di relazione. La lontananza in particolare dal coniuge e dalla madre, che assiste, portatrice di handicap grave ex art. 3, comma 3 L. 104/92 comporta per la ricorrente l'impossibilità di provvedere ai loro immediati bisogni con danno ingiusto alla vita familiare” (cfr. Tribunale di Napoli Nord, ordinanza del 23.09.2016).

Di conseguenza, risulta palese il *periculum in mora* ed il diritto della ricorrente ad essere assegnata ad un ambito territoriale nella Regione Campania o in un ambito vicino alla propria residenza, nel rispetto del principio della vicinorietà, limitrofo alla residenza del proprio nucleo familiare che le consentirebbe di prestare la propria attività senza alcun pregiudizio per se stessa e per la propria famiglia.



### **III. Richiesta di emissione di decreto *inaudita altera parte*.**

Da ultimo, si rappresenta che, come anticipato nel motivo che precede in ordine al *periculum in mora*, sussistono ragioni di urgenza talmente impellenti che non permettono neanche di attendere il decorso di pochi giorni necessari per la convocazione della controparte.

Ragion per cui al fine di evitare - ancorché momentaneamente - che la convocazione della controparte possa concretamente pregiudicare l'attuazione dell'invocato provvedimento, con la conseguenza che l'emanando auspicato provvedimento di accoglimento dello spiegato ricorso sarebbe *inutiliter dato*, e tenuto conto che la ricorrente si ritrova lontano dagli affetti familiari, dai propri figli, dal marito disoccupato e dalla madre che necessita della presenza della sig.ra Peluso, si chiede che l'On.le Giudicante adito Voglia sospendere, *inaudita altera parte*, il provvedimento di assegnazione definitiva comunicata via mail al ricorrente.

### **IV. Sull'azione di merito**

Il provvedimento richiesto in questa sede deve essere anticipatorio nonché conservativo degli effetti della sentenza che verrà emessa nel successivo giudizio di merito.

L'azione di merito avrà ad oggetto oltretché la conferma del provvedimento qui invocato anche la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dal ricorrente, nonché il diritto della stessa ad ottenere l'assegnazione definitiva della sede scolastica in un ambito territoriale più vicino alla propria abitazione, e comunque nella Regione Campania.

Tutto ciò premesso, la sig.ra Adriana Peluso, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,



## CHIEDE

che il Tribunale di Verona, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia contrariis reiectis:

- In via principale, con decreto *inaudita altera parte*, ove occorra assunte sommarie informazioni, sospendere e/o revocare il provvedimento di assegnazione definitiva comunicato via e-mail alla ricorrente e, comunque, disporre ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e *subendo* per tutti i motivi sopradedotti e contestualmente fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé, assegnando all'istante un termine per la notificazione del ricorso e dell'*emittendo* decreto, e a tale udienza con ordinanza confermare, modificare o revocare il provvedimento emanato con detto decreto;

- In via subordinata, ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione del decreto *inaudita altera parte*, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e, con ordinanza, provvedere alla sospensione e/o revoca del provvedimento di assegnazione definitiva della sede di lavoro, e, comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e *subendo* per tutti i motivi sopradedotti;

- e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione definitiva presso una sede scolastica in un ambito territoriale più vicino alla propria abitazione ed al proprio nucleo familiare e, comunque, nella Regione Campania;

- e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente l'assegnazione



definitiva della ricorrente presso una sede scolastica in un ambito territoriale più vicino alla propria abitazione ed al proprio nucleo familiare e, comunque, nella Regione Campania;

- nel merito, accertare e dichiarare, il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dalla ricorrente, nonché il diritto della stessa ad ottenere l'assegnazione definitiva della sede scolastica in un ambito territoriale più vicino alla propria abitazione, e comunque nella Regione Campania.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuire ai procuratori antistatari.

Avv. Andrea Abbamonte

Avv. Eduardo Riccio

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/2002 e successive modifiche ed integrazioni si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che nulla è dovuto per contributo unificato stante la dichiarazione resa dalla reclamante che si allega in calce.

Avv. Andrea Abbamonte

Avv. Eduardo Riccio

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA  
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI  
(EX ART. 151 C.P.C.)

I sottoscritti Avv.ti Andrea Abbamonte ed Eduardo Riccio, in qualità di procuratori della sig.ra Adriana Peluso, giusta procura in calce al presente atto

PREMESSO CHE

Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente ad



ottenere l'assegnazione definitiva presso una sede scolastica in un ambito territoriale più vicino alla propria abitazione ed al proprio nucleo familiare nella Regione Campania;

- l'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)*", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;

- ciò implica che tutti i docenti già inseriti nelle GAE dei predetti ambiti territoriali, per tutte le fasi di mobilità, sono potenziali controinteressati della ricorrente in quanto potrebbero dalla stesso essere scavalcati in graduatoria, per punteggio, ed in caso di accoglimento del ricorso, la ricorrente potrebbe esser trasferito al posto di uno detti docenti;

- pertanto, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati,;

### **RILEVATO CHE**

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero dei docenti a cui notificare il presenta ricorso, unitamente all'impossibilità di individuare il nominativo e l'indirizzo dei singoli controinteressati;

- la notifica per pubblici proclami appare comunque eccessivamente onerosa per il ricorrente;

- ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice ha facoltà di autorizzare la notifica mediante qualunque mezzo idoneo, ivi compreso quello telematico;

- tale forma di notifica, di recente, è stata autorizzata in vicende identiche a



quella di specie dal Giudice del lavoro.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

**FANNO ISTANZA**

Affinché il Giudice adito, di autorizzare la notificazione ai controinteressati con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

Avv. Andrea Abbamonte

Avv. Eduardo Riccio

